

Il lavoratore straniero che presenta domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, anche in ritardo, è nella legalità

Sospensione del TAR contro un'ordinanza della Direzione Provinciale del lavoro di Brescia

ufficio vertenze

La sezione di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto il ricorso presentato dal patronato Inca Cgil, assistito dai propri uffici legali, contro la Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia che, con provvedimento del direttore del 19 febbraio 2007, aveva ordinato agli ispettori del lavoro di Brescia di trasmettere notizia di reato in tutti i casi in cui rilevavano al lavoro cittadini extracomuni-

tari in attesa del permesso di soggiorno e che non avevano presentato la domanda di rinnovo prima della scadenza del medesimo. Il T.A.R. di Brescia, riunito in camera di consiglio il 25 ottobre 2007, ha rilevato che il provvedimento disposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia "...appare in contrasto con la prassi del Ministero e con la consolidata giurisprudenza amministrativa..." e che se il lavoratore ha comunemente presentato doman-

da di rinnovo, anche successivamente alla scadenza del permesso di soggiorno, si considera "...legalmente soggiornante sul territorio nazionale e quindi può legalmente prestarvi lavoro..." in attesa che le istituzioni preposte assolvano alla procedura di rinnovo.

Con queste motivazioni il T.A.R., accogliendo la tesi dell'Inca-Cgil ha disposto la sospensione del provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro.

Annulato licenziamento Sentenza contro la Nord Zinc

In data 7/11/2007 il Tribunale del Lavoro di Brescia ha dichiarato illegittimo ed annullato il licenziamento intimato con lettera ad un lavoratore della Nord Zinc il 2/11/2005 e, su mandato del lavoratore, impugnato dalla Fiom-Cgil. Il giudice del Tribunale del Lavoro ha ordinato all'azienda la reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato nel posto di lavoro, ha condannato l'azienda a riconoscere al lavoratore il risarcimento del danno subito per il licenziamento illegittimo, mediante il pagamento di una indennità commisurata a cinque mensilità di retribuzione con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del licenziamento. Il giudice ha poi condannato l'azienda al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi alle cinque mensilità e al pagamento delle spese legali. Lo statuto dei lavoratori - legge 300 - all'art. 18 prevede che le aziende debbano avere una giusta causa per ricorrere al licenziamento di un lavoratore; la Fiom e la Cgil con gli scioperi e la mobilitazione di tutto il mondo del lavoro hanno difeso questa importante norma che tutela i lavoratori dai licenziamenti illegittimi.

Corte d'Appello di Brescia Su valutazione rischi e infortuni

La Corte di Appello di Brescia - sezione lavoro - ha respinto l'appello proposto dall'azienda Donati, associata Apindustria, contro la sentenza del tribunale di Brescia che aveva precedentemente stabilito che l'accesso del RLS al documento di valutazione dei rischi si esercita mediante visione, ma anche estrazione di copia.

La legge 123/07, testo unico "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" approvato dalla Camera dei Deputati il 3 agosto 2007, all'articolo 3 comma 1 lett. A) dispone ora per legge che "il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art.4 nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art.4." L'azienda, nonostante la nuova norma che regola la materia, insisteva però perché l'estrazione di copia e la consultazione avvenissero comunque all'interno dello stabilimento.

La Corte di Appello ha respinto questa tesi, condannando l'azienda alle spese.



DOPO LE SENTENZE DELLA MAGISTRATURA

Una nuova circolare applicativa dell'INPS sui congedi parentali

La legge prevede che il diritto al congedo straordinario è fruibile per un periodo massimo complessivo, tra tutti gli aventi diritto, di due anni per ogni soggetto in condizione di handicap grave e che questo diritto può essere rivendicato anche se l'altro genitore è contemporaneamente in maternità o in congedo parentale per lo stesso figlio.

L'Inps si è sempre opposta ad applicare in questo modo la normativa e non riconosceva ad entrambi i genitori l'uso contemporaneo dell'istituto del congedo parentale.

A seguito di numerosi ricorsi e di conseguenti sentenze della magistratura contrarie all'interpretazione restrittiva applicata dall'Inps, l'Istituto di previdenza ha emesso una nuova circolare applicativa delle norme contestate che riconosce la possibilità da parte di un genitore di fruire del congedo parentale o del congedo di maternità durante il godimento del congedo biennale retribuito (Legge 104/92) da parte dell'altro genitore, per il medesimo figlio.

Con questa circolare viene data ad ambedue i genitori la possibilità di utilizzare il congedo straordinario nello stesso periodo in cui l'altro genitore fruisce del periodo di maternità o del congedo parentale per il medesimo figlio.

I benefici sono previsti in favore di situazioni diverse e non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzo di un solo istituto.

Ricordiamo a tutti che il diritto al congedo straordinario è fruibile per un periodo massimo complessivo, tra tutti gli aventi diritto, di due anni per ogni soggetto in condizione di handicap grave.

Permane l'impossibilità da parte di entrambi i genitori di poter usufruire dei benefici art. 33 Legge 104 durante il periodo di congedo straordinario (i tre giorni mensili di permesso retribuito previsti dalla legge 104).

TABELLE SALARIALI CONTRATTO INDUSTRIA

in vigore dal 1° ottobre 2007

| Federmecc. | Confapi | MINIMI TABELLARI | | E.D.R. 01.01.1993 | | I.V.C. 01.10.2007 | | SCATTI DI ANZIANITÀ | | |
|------------|---------|------------------|---------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|-----------|
| | | Livelli | Livelli | Euro/mese | Euro/ora | Euro/mese | Euro/ora | Euro/mese | Euro/ora | Euro/mese |
| 1° | 1° | 1.058,10 | 6,11618 | 10,33 | 0,05971 | 6,35 | 0,03671 | - | - | - |
| 2° | 2° | 1.153,88 | 6,66983 | 10,33 | 0,05971 | 6,92 | 0,04000 | 21,59 | 0,12480 | - |
| 3° | 3° | 1.261,75 | 7,29335 | 10,33 | 0,05971 | 7,57 | 0,04376 | 25,05 | 0,14480 | 27,76 |
| 4° | 4° | 1.312,05 | 7,58410 | 10,33 | 0,05971 | 7,87 | 0,04549 | 26,75 | 0,15462 | 29,75 |
| 5° | 5° | 1.397,56 | 8,07838 | 10,33 | 0,05971 | 8,39 | 0,04850 | 29,64 | 0,17133 | 32,36 |
| 5°s | 6° | 1.486,10 | 8,59017 | 10,33 | 0,05971 | 8,92 | 0,05156 | 32,43 | 0,18746 | 35,15 |
| 6° | 7° | 1.594,83 | - | 10,33 | - | 9,57 | - | 36,41 | - | 39,12 |
| 7° | 8° | 1.727,14 | - | 10,33 | - | 10,36 | - | 40,96 | - | 43,42 |
| | 9° | 1.892,02 | - | 10,33 | - | 11,35 | - | 45,96 | - | - |

Il Ministero approva la proroga

Cassa Integrazione Straordinaria alla MIM Ruote Alloy Wheels di Castegnato

Il Ministro del Lavoro Cesario Damiano il 6 novembre 2007 ha firmato il decreto che concede la proroga semestrale, dal 24 maggio 2007 al 24 no-

vembre 2007. La Mim Ruote aveva cessato l'attività nel maggio 2006, il tribunale fallimentare di Brescia aveva avviato la procedura concorsuale approvando il concordato fallimentare e collocato tutti i dipendenti, su istanza del sindacato, in cassa integrazione straordinaria per 12 mesi dal 25 maggio 2006 al 24 maggio 2007.

Con questa approvazione, i lavoratori MIM coinvolti in una procedura concorsuale, hanno potuto usufruire di 18 mesi di Cigs prima di accedere alla mobilità.

